



R.G. n. 528/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Cinzia	Balletti	Presidente
Dott. Alberto	Valle	Consigliere rel.
Dott. Alessandro	Rizzieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 15.2.2018, promossa con atto di citazione notificato in data 6.2.2018

da

VERLATO LUCA (c.f. VRL LCU 65M23 L840T) e VERLATO RAFFAELE (c.f. VRL RFL 68R06 L840X), rappresentati e difesi dall'avvocato Giuliano Crivellaro del foro di Vicenza e presso il suo studio elettivamente domiciliati, giusta procura allegata all'atto d'impugnazione

appellanti

contro

UNICOMM S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Meneghini del foro di Vicenza giusta mandato allegato alla comparsa di risposta in appello



appellata

e contro

VERLATO ANGELO (c.f. VRL NGL 42L22 A627W), rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Padoan del foro di Rovigo e presso il suo studio elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello

appellato-appellante incidentale

In punto: impugnazione di lodo arbitrale.

Conclusioni delle parti costituite:


per Verlato Luca e Verlato Raffaele

1) dichiarata ammissibile l'impugnazione e ritenute fondate le ragioni di gravame, in totale riforma del lodo arbitrale pronunciato in Thiene in data 10.10.2017 a firma degli arbitri avv. Paolo Dall'Igna, avv. Andrea Bettini e avv. Paolo Dal Soglio e comunicato in data 11-16.10.2017,

1a) fase rescindente: accogliere la presente impugnazione ed annullare il lodo arbitrale pronunciato in Thiene in data 10.10.2017 per violazione dell'art. 829 commi 1° n. 4), n. 12) e commi 3° e 4° c.p.c., dichiarando l' incompetenza del Collegio Arbitrale a pronunciarsi sulle domande ed eccezioni di inadempimento opposte da Unicom srl, essendone competente la Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza in forza della clausola n. 32 dello Statuto della società Verlato srl.

Conseguentemente:






1b) fase rescissoria: accogliere le domande proposte in sede arbitrale e che qui di seguito si integrano e ribadiscono: ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte e disattese,

In via documentale: autorizzare l' acquisizione della documentazione formata successivamente all' instaurazione dell' impugnazione odierna **dandosi atto che** nelle more della pronuncia del lodo arbitrale reso in Thiene in data 10.10.2017 a firma degli arbitri avv. Paolo Dall'igna, avv. Andrea Bettini e avv. Paolo Dal Soglio, ed in conseguenza dell' esecuzione immobiliare n. 317/17 R.E. sorta su beni di proprietà di Verlato srl e dei garanti Verlato Angelo e Visentin Giuliana, è seguita: in data 18.05.2017 l'istanza di vendita, in data 21.05.2019 la fissazione delle aste di vendita con ordine di liberazione dell'immobile occupato, in data 04.08.2019 Verlato e Visentin hanno liberato gli immobili e consegnato le chiavi al custode giudiziario (**DOC. N. 53**), con sentenza n. **146/19 fall.** del 19-26.09.2019 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento di Verlato s.r.l. (**DOC. N. 54**), l'abitazione di proprietà dei garanti Verlato e Visentin è stata venduta ed aggiudicata con verbale di vendita del 30.10.2019 al prezzo di € 147.825,00 (**DOC. N. 55**) ed infine detta abitazione è stata tra-sferita all' aggiudicatario con decreto del 17.07.2020 (**DOC. N. 56**).


Sempre in via istruttoria ammettere le istanze di prova di cui alla seconda memoria autorizzata datata 13.04.2016 e terza memoria autorizzata e di re-plica datata 05.05.2016 dimesse in sede arbitrale nell'interesse dei Signori Verlato ed espletare i relativi incombeni istruttori.






ORDINARE a Unicomm srl l'esibizione, la produzione o comunque la messa a disposizione dei bilanci di esercizio degli anni dal 2004 ad oggi, con particolare riferimento alle scritture di assestamento dei bilanci a decorrere dal 2009 in avanti (svalutazione crediti, svalutazione partecipazioni, fondi rischi). **DISPORRE** quindi consulenza tecnica sul seguente quesito: - esaminata la produzione documentale dimessa, quella acquisita con ordine di esibizione, quella eventualmente rinvenibile presso pubblici uffici e comunque acquisita tutta quella utile e/o necessaria, - esaminati la contabilità dimessa ed i bilanci di esercizio di Verlatto srl riferiti alla data del 31.12.2009 nonché quelli successivamente presentati, - esaminato il preliminare di vendita di quote sociali del 01.09.2010 ed i documenti allegati a detta convenzione, - esaminati i bilanci di Unicomm srl riferiti agli anni precedenti alla data del 31.12.2009 e quelli presentati successivamente, - esaminata altresì la "proposta di finanziamento infruttifero" del 17.12.2010, **valuti e chiarisca il CTU** * se la gestione della società Verlatto srl ha avuto o meno natura conservativa dell'impresa, sulla base degli accordi presi con Unicomm srl, * se detta gestione appare coerentemente e correttamente registrata nei registri contabili e nei bilanci approvati da Verlatto srl, * come è stato registrato e valutato, nella contabilità di Unicomm srl, il credito vantato verso Verlatto srl negli anni precedenti il 2009 e come lo stesso credito sia stato annotato e valutato nel 2010 e negli anni seguenti, * quale sia stata la valutazione attribuita nel bilancio di Unicomm srl alla partecipazione in Verlatto S.R.L. a seguito della acquisizione del 10% del capitale sociale; * come siano stati contabilizzati i "versamenti" effettuati da Unicomm srl a Verlatto S.R.L. e cioè se






siano stati registrati come finanziamenti o come implementazione della partecipazione in Verlato srl, * in entrambe le ultime ipotesi, verificare come è stata valutata nei bilanci di Unicomm srl la posta "Verlato S.R.L." nel suo complesso; * chiarisca quale avrebbe dovuto essere la più corretta registrazione e quali le diverse conseguenze di una registrazione non coerente. **Determini** quindi il diverso valore del prezzo di cessione del rimanente 90% delle quote sociali sulla base dei criteri indicati alla clausola n. 3.2.1 del preliminare 01.09.2010 applicando le modalità di registrazione utilizzate da Verlato srl e quelle pretese da Unicomm srl; * **si esprima** sulle modalità di redazione dei bilanci di Verlato srl successivi al 2009, chiarendo se sono state rispettate le prescrizioni di cui agli art. 2423 e ss. cod. civ. o se sono stati modificati i criteri di valutazione e compilazione rispetto al bilancio 2009, successivamente all'ingresso del socio Unicomm srl; * **indichi** quindi le correzioni eventualmente e legittimamente apportabili al bilancio di Verlato srl sulla base delle contrapposte pretese; * determini altresì l'ammontare esatto delle somme maturate fino ad oggi (per capitale, interessi, spese) ma non corrisposte da Unicomm srl sulla base della convenzione 01.09.2010. **Chiarisca infine:** - quale era la situazione finanziaria della società Verlato srl al momento della sottoscrizione del preliminare 01.09.2010, - le ragioni contabili per le quali i bilanci successivi al 2009 (in particolare anni 2010 e 2011) registrano risultati negativi rispetto ai bisogni finanziari dichiarati in sede di predisposizione del preliminare; - indichi le soluzioni realisticamente ed utilmente praticabili per dare esecuzione al preliminare citato, salvaguardando gli interessi di tutti i contraenti, nel rispetto dei principi codicistici






(art. 2482 e ss cod. civ.) e conta-bili. **Nel merito**, 1) **dichiarare la nullità** e conseguente inefficacia della “*proposta finanziamento infruttifero*” del 15.12.2010 per carenza di autorizzazione da parte dei soci di Verlatto srl, di delibera del Consiglio di amministrazione, per difetto di rappresentanza del sottoscrittore apparente Verlatto Angelo e comunque per nullità della proposta stessa (mancanza di accordo, nullità della causa, dell’oggetto e della forma di manifestazione del consenso); 2) **accertare e dichiarare** la validità del preliminare del 01.09.2010, la sua corretta esecuzione da parte dei Signori Verlatto e l’inadempimento contrattuale di Unicomm srl; 3) **accertare e dichiarare** che i finanziamenti da erogare in esecuzione della clausola n. 4) del preliminare 01.09.2010 avrebbero dovuto essere preventivamente concordati tra i soci cedenti le quote (signori Verlatto) ed il cessionario e nuovo socio (Unicomm srl). 4) **Accertare e dichiarare** che le erogazioni rese da Unicomm srl in favore di Verlatto srl non sono state precedute nè da un preventivo accordo tra soci cedenti e soci cessionari e senza un preventivo accordo con l’organo amministrativo della società stessa (che avrebbe dovuto deliberare natura ed ammontare del finanziamento o comunque avrebbe dovuto concordare le modalità di appostazione a bilancio). 5) **Accertare e dichiarare** che è mancato un accordo sulla natura del finanziamento e che in mancanza di qualificazione giuridica spetta al giudice procedere alla corretta inquadratura giuridico del versamento, tenendo conto di quelle che sono le condizioni della società al momento delle operazioni eseguite; 6) dichiarare l’inadempimento di Unicomm srl e disporre conseguentemente il trasferimento del 90% delle quote sociali residue





in capo ad Unicomm srl con condanna al pagamento del prezzo di vendita concordato alla clau-sola n. 3) del preliminare; 7) **in ogni caso condannare** Unicomm srl a manlevare, liberare, tenere in-denne o comunque fornire agli esponenti tutto quanto necessario per adempiere alle richieste formalizzate dagli Istituti mutuanti, nei termini in-timati e comunque in base alle scadenze dei contratti bancari ancora in essere, oltre interessi moratori e spese reclamate e liquidate; 8) **in via subordinata**, condannare Unicomm srl a corrispondere tutto quanto concordato in forza del preliminare 01.09.2010 e così per una somma capitale non inferiore ad € 568.152,48 oltre interessi moratori con-venzionali scaduti e da scadere fino al saldo effettivo in base ai mutui con- tratti o la diversa somma che verrà accertata come dovuta, oltre alle spese; 9) **Condannare** Unicomm srl al risarcimento / riparazione di tutti i danni patrimoniali (anche per spese legali di iniziative giudiziali subìte) e non pa-trimoniai (danno all'immagine) patiti dai Signori Verlato a seguito della ingiusta segnalazione alla Centrale dei Rischi, alla esclusione del socio Verlato Angelo dalla compagine sociale della BCC di Campiglia dei Berici (ora CRA di Brendola), al fatto di avere subito la revoca degli affidamenti in conseguenza dell'inadempimento di Unicomm srl, al fatto di aver perso affidamento e credibilità verso le Banche ed enti finanziatori, danni da quantificare nella misura che verrà accertata anche in via equitativa all' esito del presente giudizio e comunque, tenuto conto del tenore e del tono della difesa di Unicomm srl, in misura non inferiore ad € 100.000,00 cia-scuno. 10) **Condannare** infine Unicomm srl alla rifusione integrale delle spese e compensi della presente procedura, oltre accessori di legge (rimborso for-fetario, CPA ed IVA)






con distrazione dei compensi in favore del sottoscritto difensore, che non li ha riscossi.

per Unicomm Srl

Premesso che non si accetta contraddittorio su prevedibili *nova* degli attori o del convenuto Verlatto Angelo (in punto es. di deduzioni di merito, domande, eccezioni); ribadita l'inammissibilità delle produzioni documentali degli attori per violazione delle regole di produzione desumibili dal disposto degli articoli 163 terzo comma o 416 terzo comma c.p.c. e degli articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c. e rilevato che, in ogni caso, gli unici documenti esaminabili *nel rispetto del principio del contraddittorio* sarebbero quelli dimessi dagli attori in sede arbitrale entro il termine ex art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c. (i.e. quelli colà identificati dagli attori con numeri da 1 a 38 fasc. Verlatto); ciò detto, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, *contrariis reiectis*, NEL MERITO - dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande degli attori; - dichiarare inammissibile, anche perché tardivamente proposta, la impugnazione cd. incidentale del signor Verlatto Angelo (così es. Cass. 20963/18), o comunque rigettarla; PER LA DENEGATA IPOTESI CHE IL LODO SIA DICHIARATO NULLO Unicomm s.r.l., ribadito di non accettare contraddittorio su conclusioni ulteriori o diverse rispetto a quelle formulate dalle controparti nell'atto introduttivo della procedura arbitrale, o colà precisate nei limiti dell'art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c.; nonché su istanze istruttorie o produzioni documentali ulteriori o diverse rispetto a quelle dedotte o eseguite dagli attori in sede arbitrale nel limite ex art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c.; eccepita l'inammissibilità della produzione documentale





degli attori (per violazione delle regole desumibili dal disposto degli art. 163 terzo comma o 416 terzo comma c.p.c. e degli articoli 74 e 87 disp. att. c.p.c.) e, in ogni caso, l'inammissibilità dei documenti rinvenibili nel fascicolo telematico, che non siano riconducibili a quelli identificati con numeri da 1 a 38 (gli unici prodotti in sede arbitrale dagli attori nel rispetto dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e comunque nel rispetto del contraddittorio); chiede che l'Ecc.ma Corte d'appello, *contrariis reiectis*, voglia PRELIMINARMENTE - per l'ipotesi che persista dubbio sulla falsità ideologica dei verbali d'assemblea soci di Verlatò s.r.l. in data 13.04.2012 e 20.05.2013, ammettere la querela di falso proposta da Unicomm s.r.l. in allegato alla propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c. 1 e che, per scrupolo, si trascrive: Unicomm s.r.l. dichiara di proporre, come in effetti col presente atto propone, querela di falso contro i verbali di assemblea dei soci di Verlatò s.r.l. del 13.04.2012 e del 20.05.2013 (doc. 6 e 7 fasc. Unicomm s.r.l.), in quanto affetti da falsità ideologica nel punto in cui riportano la presenza, nelle due cit. assemblee, del socio Unicomm s.r.l. (e cioè dell'organo rappresentativo di Unicomm s.r.l. signor Mario Cestaro o di altro non identificato delegato). Indica a dimostrazione del falso **I.** la testimonianza dei dott. Gianfranco De Boni (domiciliato presso Unicomm s.r.l.) e Nereo Chinazzi (di Mareno di Piave [TV] via dei Boeri2), sui seguenti capitoli di prova: **a)** *“vero che l'amministratore unico e legale rappresentante di Unicomm s.r.l. signor Mario Cestaro, nelle giornate del 13.04.2012 e del 20.05.2013, non partecipò ad alcuna assemblea della Verlatò s.r.l. presso la sede sociale di Verlatò s.r.l. in Barbarano Vicentino”* **b)** *“vero che l'amministratore unico e legale rappresentante di*






Unicomm s.r.l. signor Mario Cestaro, nella giornata del 13.04.2012 si trovava a Verona” c) “vero che l’amministratore unico e legale rappresentante di Unicomm s.r.l. signor Mario Cestaro, nella giornata del 20.05.2013, si trovava a Oderzo (TV)”;

II. richiesta onde a Verlatto s.r.l. sia ordinato di esibire in giudizio i necessari cd. fogli presenze firmati dai partecipanti alle assemblee dei soci di Verlatto s.r.l. in data 13.04.2012 e in data 20.05.2013 (segnalando che es. per Trib. Salerno 16.04.2007, Società 2008, 10, 1263, “*Atteso che la verbalizzazione imposta dall’art. 2375 c.c. è finalizzata a consentire il successivo controllo della validità delle delibere assembleari nell’interesse di quanti non abbiano concorso, con il proprio voto, alla loro approvazione, è necessario che il verbale prescritto dalla richiamata disposizione vada integrato dalla documentazione relativa all’intervento dei soci che hanno partecipato, in proprio, o per delega, alla riunione assembleare ...*”). Segnala che, se Verlatto s.r.l. produrrà i cd. fogli presenze relativi alle due assemblee e in tali fogli presenze fosse indicato il nominativo di un qualche “*delegato*”, sarò dedotta analoga prova per testi anche con riferimento al fantomatico e allo stato non identificato “*delegato*”, salvo esame della delega

NEL MERITO - rigettare comunque tutte le domande degli attori, all’uopo - accertando la nullità (per carenza di causa e/o per illiceità o impossibilità della causa o dell’oggetto e/o per contrarietà a norme imperative) del contratto preliminare datato 1.09.2010, - e/o dichiarando risolto il medesimo contratto preliminare d. 1.09.2010 per grave inadempimento degli attori agli obblighi ex articoli 4 e 5 del preliminare; - e/o accertando che l’unico diritto che in denegata tesi poté aver acquistato Verlatto





s.r.l. per effetto del contratto preliminare d. 1.09.2010, non fu altro che diritto o pretesa a che Unicomm s.r.l. trattasse o negoziasse con la s.r.l. dei contratti di finanziamento; - e/o accertando l'ecceppita inesigibilità di tutte le pretese avanzate dagli attori contro Unicomm s.r.l. in dipendenza delle opposte eccezioni ex art. 1460 e/o 1461 c.c. e/o per effetto di *exceptio dolis generalis*, anche accertando la non risarcibilità di ipotetici danni per carenza di nesso causale e/o ex art. 1227 secondo comma c.c., o comunque riducendoli ex art. 1227 primo comma c.c. - spese e competenze rifuse


IN VIA ISTRUTTORIA - ammettere Unicomm s.r.l. a provare per testi la seguente circostanza di fatto *“la lettera sub doc. 3 convenuto che si esibisce (documento originale del convenuto) fu consegnata presso la sede di Unicomm in data prossima al 15.12.2010 dal sig. Verlato Angelo”*; si indica a teste il signor Lucchini Antonio di Chiuppano - per la denegata ipotesi che fossero ammesse istanze istruttorie degli attori, abilitare la convenuta alla prova contraria con i seguenti testi: Antonio Lucchini di Chiuppano; Paolo Immigrati di Vicenza.

per Verlato Angelo

IN VIA PRELIMINARE: dichiarare ammissibile la presente impugnazione e ritenere fondate le ragioni di cui al presente atto di costituzione, in totale riforma del succitato lodo arbitrale pronunciato a Thiene in data 10.10.2017.

NEL MERITO: A) accogliere la presente impugnazione e annullare il lodo arbitrale pronunciato in Thiene in data 10.10.2017 a firma degli arbitri avv. Paolo Dall'Igna,






avv. Andrea Bettini e avv. Paolo Dal Soglio, per violazione dell'art. 829, commi 1, n. 4), n. 12) e commi 3 e 4 c.p.c.;


B) accogliere le domande proposte in sede arbitrale e che qui si integrano e si ribadiscono: **In via documentale: darsi atto che** nelle more della pronuncia del lodo arbitrale reso in Thiene in data 10.10.2017 a firma degli arbitri avv. Paolo Dall'Igna, avv. Andrea Bettini e avv. Paolo Dal Soglio, è sorta l'esecuzione immobiliare n. 317/17 R.E. sui beni di proprietà di Verlato srl e dei garanti Verlato Angelo e Visentin Giuliana, per cui: - in data 18.05.2017 è seguita l'istanza di vendita; - in data 21.05.2019 sono state fissate le aste di vendita, con ordine di liberazione dell'immobile occupato, successivamente liberato dai sigg.ri Verlato e Visentin in data 04.08.2019 (si allega verbale di consegna delle chiavi – **doc. n. 28**); - in data 19-26.09.2019 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato con sentenza **n. 146/19 fall.** il fallimento di Verlato s.r.l. (si allega estratto di detta sentenza di fallimento – **doc. n. 29**); - infine, l'abitazione di proprietà dei garanti Verlato e Visentin è stata venduta ed aggiudicata con verbale di vendita del 30.10.2019 al prezzo di € 147.825,00 (si allega verbale di aggiudicazione – **doc. n. 30** – e decreto di trasferimento – **doc. n. 31**), autorizzando sin d'ora l'acquisizione della documentazione indicata formatasi successivamente all'instaurazione dell'impugnazione odierna. **In via istruttoria: A) ammettere** le istanze di prova di cui alla seconda memoria autorizzata datata 13.04.2016 e terza memoria autorizzata e di replica datata 05.05.2016 dimesse nell'interesse dei Sigg.ri Verlato ed espletare i relativi incombeni istruttori; **B) ordinare** a Unicomm srl l'esibizione, la produzione o comunque la messa a





disposizione dei bilanci di esercizio degli anni dal 2004 ad oggi, con particolare riferimento alle scritture di assestamento dei bilanci a decorrere dal 2009 in avanti (svalutazione crediti, svalutazione partecipazioni, fondi rischi). **C) disporre** quindi consulenza tecnica sul seguente quesito: - esaminata la produzione documentale dimessa, quella acquisita con ordine di esibizione, quella eventualmente rinvenibile presso pubblici uffici e comunque acquisita tutta quella utile e/o necessaria, - esaminati la contabilità dimessa ed i bilanci di esercizio di Verlato srl riferiti alla data del 31.12.2009 nonchè quelli successivamente presentati, - esaminato il preliminare di vendita di quote sociali del 01.09.2010 ed i documenti allegati a detta convenzione, - esaminati i bilanci di Unicomm srl riferiti agli anni precedenti alla data del 31.12.2009 e quelli presentati successivamente, - esaminata altresì la “proposta di finanziamento infruttifero” del 17.12.2010, **valuti e chiarisca il CTU** - se la gestione della società Verlato srl ha avuto o meno natura conservativa dell’impresa, sulla base degli accordi presi con Unicomm srl; - se detta gestione appare coerentemente e correttamente registrata nei registri contabili e nei bilanci approvati da Verlato srl; - come è stato registrato e valutato, nella contabilità di Unicomm srl, il credito vantato verso Verlato negli anni che precedono il 2009 e come lo stesso credito sia stato annotato e valutato nel 2010 e negli anni seguenti; - quale sia stata la valutazione attribuita nel bilancio UNICOMM alla partecipazione in Verlato S.R.L. a seguito della acquisizione del 10% del capitale sociale; - come siano stati contabilizzati i "versamenti" effettuati da UNICOMM a Verlato S.R.L. e cioè se siano stati registrati come finanziamenti o come implementazione della partecipazione in Verlato srl; - in






entrambe le ultime ipotesi, verificare come è stata valutata nei bilanci Unicomm srl la posta "Verlato S.R.L." nel suo complesso; - chiarisca quale avrebbe dovuto essere la più corretta registrazione e quali le diverse conseguenze di una registrazione non coerente. - **determini** quindi il diverso valore del prezzo di cessione del rimanente 90% delle quote sociali sulla base dei criteri indicati alla clausola n. 3.2.1 del preliminare 01.09.2010 applicando le modalità di registrazione utilizzate da Verlato srl e quelle pretese da Unicomm srl; - **si esprima** sulle modalità di redazione dei bilanci Verlato srl successivi al 2009, chiarendo se sono state rispettate le prescrizioni di cui agli art. 2423 e ss. cod. civ. o se sono stati modificati i criteri di valutazione e compilazione rispetto al bilancio 2009, successivamente all'ingresso del socio Unicomm; - **indichi** quindi le correzioni eventualmente e legittimamente apportabili al bilancio di Verlato srl sulla base delle contrapposte pretese; - **determini** altresì l'ammontare esatto delle somme maturate fino ad oggi (per capitale, interessi, spese) ma non corrisposte da Unicomm srl sulla base della convenzione 01.09.2010.

Chiarisca infine: - quale era la situazione finanziaria della società Verlato srl al momento della sottoscrizione del preliminare 01.09.2010; - le ragioni contabili per le quali i bilanci successivi al 2009 (in particolare anni 2010 e 2011) registrano risultati negativi rispetto ai bisogni finanziari dichiarati in sede di predisposizione del preliminare; - le soluzioni realisticamente ed utilmente praticabili per dare esecuzione al preliminare citato, salvaguardando gli interessi di tutti i contraenti, nel rispetto dei principi codicistici (art. 2482 e ss cod. civ.) e contabili. **In via preliminare** dichiarare l'incompetenza del Collegio Arbitrale a pronunciarsi sulle domande ed eccezioni di



inadempimento opposte da Unicomm Srl, essendone competente la Camera Arbitrale della camera di Commercio di Vicenza in forza della clausola n. 32 dello Statuto della società Verlato Srl. **1) accertare e dichiarare** la validità del preliminare del 01.09.2010, la sua corretta esecuzione da parte dei signori Verlato e l'inadempimento contrattuale di Unicomm srl; disporre conseguentemente il trasferimento del 90% delle quote sociali residue in capo ad Unicomm srl con condanna al pagamento del prezzo di vendita concordato alla clausola n. 3) del preliminare; **2) in ogni caso condannare** Unicomm srl a manlevare, liberare, tenere indenne o comunque fornire all'esponente tutto quanto necessario per adempiere alle richieste formalizzate dagli istituti mutuanti, nei termini intimati comunque in base alle scadenze dei contratti bancari ancora in essere, oltre interessi e spese reclamate e liquidate; **3) in via subordinata**, condannare Unicomm srl a corrispondere tutto quanto concordato in forza del preliminare datato 01.09.2010 e così per una somma capitale non inferiore ad euro 568.152,48 oltre interessi moratori convenzionali scaduti e da scadere fino al saldo effettivo in base ai mutui contratti o la diversa somma che verrà accertata come dovuta, oltre alle spese; **4) Condannare** Unicomm srl al risarcimento/riparazione di tutti i danni patrimoniali (anche per spese legali di iniziative giudiziali subite) e non patrimoniali (danno all'immagine) patiti dal Sig. Verlato Angelo a seguito della ingiusta segnalazione alla Centrale dei Rischi, alla esclusione del socio Verlato Angelo dalla compagine sociale della BCC di Campiglia dei Berici (ora CRA di Brendola), al fatto di avere subito la revoca degli affidamenti in conseguenza dell'inadempimento di Unicomm srl, al fatto di aver perso affidamento e credibilità






verso le Banche ed enti finanziatori, danni da quantificare nella misura che verrà accertata anche in via equitativa all'esito del presente giudizio e comunque, tenuto conto del tenore e del tono della difesa di Unicomm srl, in misura non inferiore ad € 1 00.000,00 ciascuno. **5) Condannare infine** Unicomm srl alla rifusione integrale delle spese e compensi della presente procedura, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, CPA ed IVA) con distrazione dei compensi in favore del sottoscritto difensore, che non li ha riscossi.

Motivi della decisione

1. Luca Verlato e Raffaele Verlato hanno impugnato il lodo arbitrale emesso in Thiene il 10 ottobre 2017 che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Unicomm Srl: ha dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita di quote sociali della società Verlato Srl, concluso in data 1.9.2010 tra Verlato Angelo, Verlato Luca e Verlato Raffele quali promittenti venditori ed Unicomm Srl quale promissaria acquirente, per inadempimento della parte promittente venditrice; ha rigettato le domande proposte dagli attori Verlato; ha condannato i Verlato a rifondere ad Unicomm le spese di lite nonché alla definitiva sopportazione dei costi della Ctu grafologica.

Il collegio arbitrale ha affermato la propria competenza a decidere della controversia in base alla clausola arbitrale, in quanto avente ad oggetto diritti disponibili derivanti dal preliminare 1.9.2010. Nel merito, respinta la domanda di nullità del preliminare proposta da Unicomm, ha invece accolto la domanda di risoluzione del contratto per






inadempimento dei promittenti venditori, con motivazione articolata nei seguenti passaggi:

a) i promittenti venditori si erano obbligati a non concludere contratti o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o la diligente gestione e suscettibili di mutare la situazione patrimoniale della società. Inoltre, sia Unicomm che Angelo Verlato si erano impegnati ad eseguire finanziamenti alla società. Si trattava di veri e propri finanziamenti, non di versamenti in conto capitale, come poteva desumersi dai seguenti elementi:

- il tenore letterale del contratto, nel quale non emergevano riferimenti ad apporti a capitale. Non era decisivo in senso opposto che non fosse previsto un termine per la restituzione delle somme versate, in quanto elemento non essenziale del mutuo;
- nelle scritture contabili della società, tenute dai Verlato, i versamenti eseguiti da Unicomm erano indicati come finanziamenti;
- la documentazione bancaria relativa ai versamenti ne confermava la natura di finanziamenti;
- le parti avevano continuato, anche dopo l'erogazione dei versamenti, ad indicarli come finanziamenti;
- non rilevava in contrario che Unicomm non ne avesse richiesto la restituzione, anche in considerazione del fatto che il credito restitutorio sarebbe stato soggetto a postergazione ex art. 2467 c.c.;
- l'appostazione dei versamenti nel bilancio Verlato srl come riserve a copertura perdite non era corretta. I Verlato avevano deliberato nell'assemblea del 29.6.2014





avente ad oggetto l'approvazione del bilancio 2013 della società, la rinuncia alla restituzione dei finanziamenti, a copertura delle perdite maturate, in assenza della creditrice Unicomm, perciò inefficacemente;

- la lettera 17.12.2010, sottoscritta per accettazione da Angelo Verlato - la cui sottoscrizione era risultata autentica in esito a procedimento di verifica - confermava anch'essa che i versamenti erano stati effettuati a titolo di finanziamenti;

b) i Verlato si erano resi inadempienti:

- per aver appostato a riserve i finanziamenti Unicomm, utilizzandoli per appianare le perdite;

- per aver gestito la società in maniera non conservativa, generando ogni anno maggiori perdite;

iii) l'inadempimento era non di scarsa importanza, come si desumeva:

dalla presenza di una clausola di risoluzione automatica (anche se Unicomm non aveva inteso avvalersene)


dalla gravità intrinseca alla violazione da parte dei Verlato di norme attinenti alla redazione del bilancio

2. Il lodo è stato impugnato da Luca e Raffaele Verlato con quattro motivi e da Angelo Verlato con separato atto e quattro motivi, sostanzialmente sovrapponibili a quelli degli appellanti principali.

2.1. Primo motivo.

Nullità del lodo per violazione dei limiti della convenzione di arbitrato (art. 829 comma 1° n. 4) c.p.c.).






Secondo gli appellanti, la contestazione di Unicomm investe la destinazione impressa in bilancio al denaro, erogato in forza di un supposto finanziamento perfezionato direttamente con Verlatto srl (con la sola firma di Verlatto Angelo). In tal modo, sostengono, Unicomm ha fatto valere un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello di cui all'art. 4 del contratto preliminare di compravendita di quote sociali; la relativa controversia doveva quindi essere sottoposta alla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Vicenza a norma dell'art. 32 dello Statuto di Verlatto s.r.l. Richiamano la clausola 4.2 del preliminare, a tenore della quale "le condizioni ed i termini dei finanziamenti saranno oggetto di separati accordi tra le parti", accordi mai successivamente intervenuti tra le parti del preliminare. Rilevano che Unicomm aveva contestato agli amministratori di avere appostato erroneamente/fraudolentemente a bilancio le spontanee erogazioni effettuate in conseguenza della "proposta di finanziamento infruttifero" recante data 15-17.12.2010 intervenuta direttamente tra il nuovo socio Unicomm e Verlatto srl, per sostenere che il collegio arbitrale avrebbe dovuto dichiarare che l'eccezione di inadempimento accedeva ad una obbligazione che non era stata direttamente assunta con la sottoscrizione del preliminare ma discendeva da un rapporto autonomo e diverso di natura societaria, disciplinato dalle clausole 6 e 32 dello Statuto di Verlatto srl.

2.2. Secondo motivo.

Nullità del lodo per omessa pronuncia su eccezioni proposte dalle parti in conformità della convenzione di arbitrato (art. 829 comma 1° n. 12) c.p.c.)






Gli appellanti lamentano che gli arbitri non si siano pronunciati sulla eccezione di nullità ed inefficacia della “proposta di finanziamento infruttifero” del 15-17.12.2010, asseritamente esecutiva del preliminare 1.9.2010, sotto il duplice profilo della mancata adozione della delibera di approvazione della proposta di finanziamento da parte di Verlatto srl, e della carenza dell'oggetto e della causa concreta del finanziamento.

Luca e Raffaele Verlatto sostengono che era mancato il procedimento di approvazione della delibera, in quanto assunta dai soci Verlatto Angelo e Unicomm srl in mancanza di autorizzazione degli altri soci, che neppure erano a conoscenza della convenzione, in difetto di deliberazione del Consiglio di amministrazione e comunque in difetto di rappresentanza. Rilevano che, trattandosi di operazione di amministrazione straordinaria per la natura dell'atto, per l'ammontare del prestito e per le conseguenze di detta operazione sui diritti dei soci, la deliberazione per essere valida avrebbe dovuto essere presa in assemblea ex artt. 10 lettera e) e 13 dello Statuto, adottata dall'organo amministrativo ex artt. 20 e 21 dello Statuto e perfezionata dagli amministratori che, stante la natura straordinaria dell'operazione, dovevano operare congiuntamente. Ne eccepiscono, per conseguenza l'inopponibilità nei propri confronti e l'inefficacia nei confronti della società in quanto conclusa in violazione di un limite legale ai poteri statutari del singolo amministratore, nonché la nullità ex art. 2479, secondo comma, c.c. Eccepiscono inoltre tutti gli appellanti, la nullità della delibera per mancanza, illiceità/impossibilità della causa e/o dell'oggetto. Affermano che con la cessione del ramo di azienda del maggio 2009 effettuata da Verlatto srl in





favore di una DIAL srl, facente parte del gruppo Unicomm, si era determinato il sostanziale svuotamento dell'oggetto sociale di Verlato srl posto che l'azienda/impresa ceduta costituiva l'unica attività svolta; per conseguenza, *“non avendo più una attività da esercitare ed un oggetto sociale da perseguire ed in funzione del quale perfezionare la “proposta di finanziamento infruttifero” del 15-17.12.2010, manca la causa concreta (funzione economico-individuale) del finanziamento in quanto, venuto meno l'oggetto sociale, non c'era alcuna necessità/utilità di reperire denaro “per tornare in breve in equilibrio””*.


2.3. Terzo motivo.

Nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia espressamente disposto dalle parti in convenzione di arbitrato (clausola n. 12.3 in riferimento all'art. 829 comma 3° c.p.c. ed in relazione all'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova ed art. 1362 e ss. Cod. Civ. sulla interpretazione del contratto)

Gli appellanti, premesso che la clausola 12.3 del preliminare stabiliva che *“Il Collegio Arbitrale avrà sede a Vicenza e deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme dettate in materia dal Codice di Procedura Civile”*, imputano agli arbitri :

a) violazione delle norme relative al principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 24 e 111 Cost.) ed all'onere della prova (art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 115 c.p.c.).






Addebitano alla pronuncia arbitrale di aver valorizzato ai fini dell'inadempimento l'*obbligazione accessoria*" contenuta nella clausola n. 4.1 del preliminare ("*eseguirà i finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi*") elevandola a causa della convenzione, non consentendo agli attori di fornire la prova del contesto storico, della situazione contabile e finanziaria, delle trattative intercorse, delle operazioni effettuate, degli adempimenti resi e dei propositi perseguiti e dichiarati dalle parti con l'operazione oggetto di contesa.

b) violazione delle norme sulla interpretazione del contratto (in particolare, art. 1366 e 1367 cod. civ. sulla "*buona fede*" e sulla cd. "*conservazione del contratto*"). Nell'interpretare la convenzione 1.9.2010 il Collegio arbitrale non ha, a dire degli appellanti, considerato il contesto in cui è maturata l'operazione, caratterizzato dalla crisi finanziaria (irreversibile) di Verlato srl e dalla pesante esposizione nei confronti del gruppo Unicomm srl, al quale era stato già da oltre un anno (dal 29.05.2009) ceduto il ramo di azienda di Verlato srl avente ad oggetto la vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Per conseguenza, secondo gli appellanti, a decorrere dal 29.05.2009 non vi era alcuna esigenza di finanziare l'attività di impresa di Verlato srl (in quanto ceduta), quanto piuttosto quella di pagare i debiti sociali (in particolare, i mutui bancari), tanto che nella convenzione 01.09.2010 non fu pattuito alcun diritto del socio alla restituzione delle somme versate. Gli arbitri invece avevano erroneamente valutato le modalità di concreta attuazione del rapporto, le finalità pratiche cui era rivolto, gli interessi ad esso sottesi.

2.4. Quarto motivo.





Nullità del lodo per violazione del principio di postergazione ex art. 2467 c.c.

Secondo gli appellanti, con la loro decisione gli arbitri avevano “avallato un negozio elusivo di una norma imperativa inderogabile, qual’è l’art.2467 c.c. in tema di postergazione dei finanziamenti dei soci”.


2.5. Unicomm Srl si è costituita in giudizio ed ha resistito.

3. L’impugnazione non è fondata.

3.1. Sul primo motivo.

Il contratto preliminare di compravendita di quote sociali 1.9.2010 prevedeva - nell’ambito di un programma negoziale destinato a svolgersi in un arco temporale quinquennale, dal settembre 2010 (data della stipula e della cessione ad Unicomm della prima tranche di quote pari al 10% del capitale sociale), al 31.12.2015 (data di trasferimento del restante 90%) – l’assunzione di molteplici impegni in capo ad entrambe le parti contraenti tra cui in particolare: quanto alla promissaria acquirente, l’esecuzione di finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, destinati al pagamento dei mutui contratti da Verlatto Srl; quanto ai promittenti venditori (oltre al ripiano delle perdite entro il 31.12.2010: par. 4.3.), il corretto adempimento agli obblighi ed adempimenti incombenti sulla Società e sui suoi organi sociali fino alla seconda cessione di quote (par. 5.5.1), la corretta rilevazione nei libri sociali ed in contabilità di ‘tutti i fatti gestionali’ (par. 5.5.2), l’accurata gestione delle attività della società nel rispetto delle norme applicabili e con divieto di porre in essere atti eccedenti la gestione ordinaria (par. 5.5.4).






Alla luce di tali previsioni, non può dubitarsi che l'esecuzione dei finanziamenti da parte della promissaria acquirente, la loro corretta appostazione a bilancio della società sovvenuta e le modalità di concreto utilizzo delle somme versate da parte degli organi e dei soggetti che si occupavano della gestione della società, rientrassero pienamente nell'oggetto della disciplina contrattuale, costituendo elementi essenziali del programma negoziale messo a punto dalle parti contraenti; sicchè la contestazione insorta tra le parti su tali elementi dell'accordo, integra 'controversia derivante dal o relativa al Contratto', devoluta alla cognizione del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 12 del preliminare.

3.2. Sul secondo motivo.

Il collegio arbitrale non ha omesso di esaminare l'eccezione di nullità della proposta di finanziamento infruttifero perfezionata mediante scambio di lettere commerciali 15-17.12.2010 (doc. 3 prodotto da Unicomm nel procedimento arbitrale); ha, invece, ritenuto (par. 2, pagg. 20-21 del lodo) che fosse previamente necessario esaminare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta ed una volta trovatala fondata e pronunciata la risoluzione del contratto per fatto imputabile ai promittenti venditori, ha rigettato le domande da essi proposte (ibidem, par. 6, pag. 40).

Nel merito, vale rilevare che i passaggi argomentativi posti a fondamento della decisione – che le somme erogate da Unicomm avevano natura di finanziamenti e non di versamenti in conto capitale; che l'appostazione delle somme nei bilanci Verlatto srl come riserve a copertura perdite non era corretta; che Angelo, Luca e Raffaele Verlatto avevano deliberato in assemblea la rinuncia alla restituzione dei





finanziamenti, a copertura delle perdite maturate, in assenza della creditrice (e socia) Unicomm; che i finanziamenti erano stati utilizzati per appianare le perdite – non sono stati fatti oggetto di specifica impugnazione; in particolare, non è stata contestata la iscrizione delle somme a bilancio e la loro utilizzazione secondo la volontà dei soci Verlato, da essi espressa nelle assemblee sociali.

In definitiva, come si ricava dalla complessiva disamina dell'apparato espositivo-motivazionale del lodo, il finanziamento era previsto dal preliminare di cessione quote che era stato sottoscritto da tutti i Verlato (i quali per parte loro hanno dedotto in sede di giudizio arbitrale l'inadempimento di Unicomm, proprio per non aver eseguito quei finanziamenti, di cui - in modo evidentemente contraddittorio rispetto al proprio assunto e non compatibile con il programma negoziale puntualizzato nel preliminare di cessione di quote sociali 1.9.2010 – hanno eccepito la nullità, oltre che per mancanza di delibera di approvazione da parte della società Verlato Srl, terza estranea al preliminare, anche per carenza dell'oggetto e della causa concreta); ed essi ne hanno disposto, in modo non conforme agli accordi contrattuali.

3.3. Sul terzo motivo.

Ai sensi dell'art. 829, terzo comma, prima parte, c.p.c (nel testo applicabile ratione temporis alla clausola compromissoria), *“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”*. Le parti non hanno previsto una tale estensione dell'ambito d'impugnazione del lodo, che non può farsi discendere dalla natura rituale dell'arbitrato e dal vincolo a pronunciare secondo diritto, altro essendo il





contenuto dei poteri decisorii attribuiti agli arbitri, altro quello dei poteri impugnatori riservati alle parti.

La doglianza, secondo cui gli arbitri avrebbero violato nel decidere il principio del contraddittorio e le regole in tema di onere della prova, è inammissibilmente diretta a veicolare, attraverso il richiamo a regole e principi fondamentali del processo, censure evidentemente inerenti il merito del giudizio e la valutazione dei fatti rilevanti per la decisione.

3.4. Sul quarto motivo.

Rilievi analoghi a quelli appena svolti valgono anche per la asserita nullità del provvedimento impugnato per violazione della regola sulla postergazione dei finanziamenti soci (art. 2467 c.c.), solo osservandosi per un verso come la violazione denunciata presuppone ed implica la qualificazione del versamento operato dal socio quale finanziamento, per altro verso come la postergazione operi in sede di rimborso, che non consta essere avvenuto e che comunque non è stato disposto nel lodo.

4. L'impugnazione va perciò respinta e le spese di giudizio vanno poste a carico degli appellanti secondo soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicato lo scaglione tariffario per cause di valore indeterminato e complessità media, applicata una maggiorazione del 20% per la pluralità di parti, escluse le competenze per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento.

p.q.m.

definitivamente pronunciando nella intestata causa d'impugnazione del lodo arbitrale emesso in Thiene in data 10.10.2017, così provvede:





- 1) rigetta l'impugnazione;
- 2) condanna Angelo, Luca e Raffaele Verlato, tra loro in solido, a rifondere ad Unicomm Srl le spese di giudizio, che liquida in euro 9.679,20, per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

Così deciso in Venezia, 30.7.2021

Il Presidente
Cinzia Balletti

Il consigliere Est.
Alberto Valle

Arbitrato in Italia

